



COMUNE DI PIEVE TESINO

(Provincia di Trento)



Prot. 3185/2026

li, 29.05.2026

OGGETTO: ordinanza n. 42/2026

Divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada forestale di tipo A Drio Silana-Biotopo Mughì, sentiero SAT n° E331A da "Prato della Madonna a biotopo ai Mughì" e sentiero "biotopo i Mughì".

Il Sindaco

Sentita la ditta Nervoscavi con sede a Pieve Tesino la quale chiede l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale dal giorno 3 giugno 2026 al giorno 30 settembre 2026, sulla strada forestale di tipo A Drio Silana e sul sentiero SAT n° E331A da "Prato della Madonna a biotopo ai Mughì" per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e generale adeguamento/potenziamento viabilità forestale località Drio Silana.

Ritenuto opportuno, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e per permettere il regolare svolgimento dei lavori, interdire il transito e la presenza di veicoli e pedoni nell'area interessata;

Visto lo statuto del Comune di Pieve Tesino;

Visto l'articolo 61 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. nr. 2 del 03/05/2018 e s.m. ed i.;

Visti gli art. 5, 6 e 7 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. integrato con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.;

ORDINA

- Dalle ore 7:00 del giorno 3 giugno 2026 alle ore 18:00 del giorno 30 settembre 2026** e comunque fino al termine dei lavori, l'istituzione del **divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada forestale di tipo A di Drio Silana-Biotopo Mughì, sentiero SAT n° E331A da "Prato della Madonna a biotopo ai Mughì" e sentiero "biotopo i Mughì"** per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e generale adeguamento/potenziamento viabilità forestale località Drio Silana.
- la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica occorrente e regolamentare a carico del richiedente dell'ordinanza;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e diffusa mediante i canali istituzionali del Comune;
- Che copia della stessa sia trasmessa al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti per la vigilanza e l'esecuzione;
- Che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sia soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada.



38050 Pieve Tesino – Piazza G.B. Schievano nr. 1 tel. (0461) 594122
p.iva 00249810227
info@comune.pievetesino.tn.it – comune@pec.comune.pievetesino.tn.it





COMUNE DI PIEVE TESINO (Provincia di Trento)



AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al TAR entro 60 giorni;
- oppure, in alternativa, al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni.



IL SINDACO
Oscar Nervo*

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

da notiziarsi:

- all'albo pretorio
- Corpo Polizia Locale
- Ditta Nervoscavi
- Mezzanotte Mirco
- Paternolli Stefano
- APT Valsugana
- Corpo VV.F. di Pieve Tesino
- Stazione Forestale di Pieve Tesino
- Stazione Carabinieri di Castello Tesino
- SAT Trentino
- SAT Tesino



38050 Pieve Tesino – Piazza G.B. Schievano nr. 1 tel. (0461) 594122
p.iva 00249810227

info@comune.pievetesino.tn.it – comune@pec.comune.pievetesino.tn.it

